

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8

novembre 2013

Modalita' per la pubblicazione dello scadenario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (13A10299) (GU n.298 del 20-12-2013)

Art. 2

Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenario

1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti,

sul sito web istituzionale in apposita area denominata

«Scadenario

dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno della sotto-sezione

di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese»,

nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono distinte tra

quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come

destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.

Le

amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie

di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenute a fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza

dell'efficacia

dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio o del 1°

gennaio, pubblicano le informazioni dello scadenario rispettando

l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle altre date

eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato

decreto-legge n. 69 del 2013.

3. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati:

a) denominazione;

b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;

c) riferimento normativo;

d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento.

4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.